

Regolamento per la disciplina delle attività di produzione e vendita piadina romagnola nei chioschi

Adottato con Delibera di C.C. n. 57 del 20/07/1998

Art. 1 - Campo di applicazione

1. - L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola, crescioni, pizza al taglio, pizza frita e patatine, in chioschi, nell'ambito del territorio comunale, è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento, oltre che da quanto previsto da specifiche norme.

2. - L'attività di cui al comma precedente può essere svolta soltanto previo esperimento delle procedure previste dal successivo art. 6.

Art. 2 - Ubicazione dei chioschi

1. - I chioschi possono essere autorizzati, sia su suolo privato, che su suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- a) la distanza del chiosco da incrocio, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus, dovrà non essere inferiore a quanto previsto nel D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e comunque non inferiore a ml. 15;
- b) L'installazione di chioschi su suolo pubblico, in particolare su marciapiedi, non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale e/o ciclabile ed in ogni caso l'area antistante il chiosco non dovrà essere inferiore a ml. 2,00;
- c) È vietata l'installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta a meno che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio di almeno 3 posti auto in area limitrofa alla sede stradale;

Art. 3 - Autorizzazione Edilizia e modalità di richiesta

1. - L'autorizzazione edilizia sarà rilasciata a titolo precario.

2. - Il Comune potrà disporre la revoca in qualsiasi momento, a suo giudizio insindacabile, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo previo preavviso di mesi sei (6) dalla data di rimozione, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in una altra area, **possibilmente limitrofa alla precedente e, comunque, in modo da mantenere lo stesso bacino d'utenza.**

3. - La domanda di autorizzazione edilizia dovrà essere redatta in carta legale, o su modulo prestampato, indirizzata al Sindaco e seguirà il seguente iter procedurale:

- a) Presentazione della stessa all'ufficio Protocollo generale per la protocollazione;
- b) Servizio Edilizia Privata per l'istruttoria;
- c) U.S.L. per rispetto regolamento d'igiene;
- d) Servizio Edilizia Privata per parere C.E. e rilascio autorizzazione edilizia;
- e) Per i chioschi ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/1985 (norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche) deve essere richiesta preventivamente l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Successivamente dovrà essere ottenuta la concessione edilizia, in quanto nella suddetta area non può essere rilasciata la semplice autorizzazione.
- f) Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. titolo per la disponibilità dell'area (proprietà — uso — concessione);
 - b. stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
 - c. documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'installazione;
 - d. n. 4 copie del progetto che dovrà essere composta da:
 1. planimetria 1:500 dell'area con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni previste dall'art. 2;
 2. piante e prospetti 1:20 con riportate tutte le dimensioni del manufatto.

Art. 4 - Chiosco tipo

1 - I chioschi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- v la superficie dovrà essere compresa fra un minimo di 8 mq. Ad un massimo di mq. 18 ma sempre di forma rettangolare;
- v l'altezza minima della linea di gronda dovrà essere in mt. 2,40;
- v il tetto dovrà essere a due falde inclinate, con un'altezza massima al colmo di ml. 3,15;
- v la struttura portante dovrà essere costituita da una gabbia scatolare di profilati in acciaio saldati su cui verranno montati i tamponamenti frontali costituiti da sandwich di materiale con diversa funzionalità;
- v i pannelli dovranno essere con finitura esterna tipo "doganatura" in legno colore naturale, all'interno uno strato di isolante e un rivestimento all'intradosso di legno laminato plastico lavabile, il tutto per un totale di circa 5 cm.
- v La superficie del pavimento dovrà essere in linoleum o similare;
- v Le pareti laterali prevedono un ingresso su di un lato e apertura sugli altri tre mediante portelloni mobili che fungono sia da tamponamento che da parasole e parapioviggia quando aperti;
- v La bombola di gas liquido dovrà essere collocata in un vano del box accessibile dall'esterno mediante sportello apribile con serratura, il vano dovrà essere opportunamente schermato con lamina in acciaio per motivi di sicurezza.

Art. 5 Richiesta installazione chioschi ricadenti in aree di proprietà Comunale

1. - Per installare il chiosco su area di proprietà comunale, è necessaria la preventiva concessione dell'area.

2. - La domanda per la concessione dell'area comunale dovrà essere redatta in carta legale e indirizzata al Sindaco e dovrà contenere gli elementi tecnici previsti ai punti 2 — 3 — 4/a) elencati nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

3. - Il Servizio Edilizia Privata, ottenuto il preventivo parere del Settore Polizia Municipale e di altri eventuali uffici, sottoporrà la domanda all'esame della Giunta Comunale.

4. - La comunicazione del Servizio Edilizia Privata alla ditta richiedente attestante l'accettazione da parte della G.C. della concessione dell'area equivale al titolo di disponibilità dell'area prescritto al punto 1 dell'ultimo comma dell'art. 3.

5. - L'atto formale della concessione dell'area verrà predisposto al rilascio dell'autorizzazione edilizia e la sua decorrenza riporterà la stessa data dell'autorizzazione edilizia.

Art. 6 - Norme per l'esercizio dell'attività

1. - Per poter svolgere l'attività di cui all'art. 1 - comma 1° è necessario che l'interessato presenti, all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita istanza in competente bollo, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/62 e del D.P.R. 327/80, e successive modificazioni ed integrazioni; Tale istanza deve essere corredata da n. 3 planimetrie dei locali, In secondo luogo, l'interessato dovrà denunciare l'inizio attività, compilando un apposito modulo, in distribuzione presso l'Ufficio Attività Produttive, nel quale andranno indicati gli estremi dell'autorizzazione o della concessione edilizia e del titolo comprovante la disciplina dell'area.

2. - L'attività di produzione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 non potrà essere intrapresa in mancanza dell'autorizzazione sanitaria.

3. - Gli esercenti possono vendere esclusivamente prodotti di propria produzione quali piadina romagnola, pizza frita, crescioni, pizza al taglio e patatine. Si intende per "crescione" un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina romagnola contenente salumi, insaccati, verdure, formaggi, mozzarella, marmellate, mostarde, altri prodotti alimentari conservati sottaceto, creme e salse con esclusione di quelle a base di latte e uova.

4. - E' consentita anche la vendita di piadina imbottita con salumi stagionati, formaggi, verdura e nutella e simili. E' consentita inoltre, la cottura di salsiccia e Wurstel per l'imbottitura della piadina, a condizione che sia prevista espressamente nell'autorizzazione sanitaria. **In deroga a quanto previsto nel successivo comma 5° è consentita la cottura e la vendita di patatine fritte surgelate a condizioni che siano previste espressamente nell'autorizzazione sanitaria.**

5. - E' assolutamente vietata la vendita di qualunque prodotto alimentare, compresi quelli sopra citati, se non nel modo previsto ai punti 3 e 4.

6. - La vendita della piadina, dei crescioni e della pizza frita nei modi indicati ai punti 3 e 4 è subordinata all'iscrizione dell'esercente all'albo delle imprese artigiane.

7. - Gli orari di apertura delle attività di cui al presente regolamento vengono stabiliti con ordinanza Comunale.

8. - L'attività è consentita per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione edilizia, salvo i casi in cui venga a mancare la disponibilità dell'area.

9. - Chiunque intende sospendere l'attività per un periodo superiore a otto mesi, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

10. - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio relativo all'attività di cui al presente regolamento per atto tra vivi o per causa di morte, nel rispetto delle norme che regolano la concessione dell'area pubblica o la locazione dell'area privata, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio nei modi previsti dalla legge vigente. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo aver presentato regolare denuncia di cambio gestione nonché la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione Sanitaria, indirizzata al Sindaco e corredata dall'atto dimostrante il trasferimento dell'esercizio e la disponibilità dell'area. Resta inteso che l'attività di produzione e vendita di cui al presente regolamento non potrà essere proseguita in mancanza di autorizzazione Sanitaria.

11. - E' possibile, chiedere ed ottenere anche l'autorizzazione per l'installazione, in aderenza al chiosco, di due distributori automatici di bevande (in confezione sigillata) analcoliche o con gradazione fino al 12% del volume.

Art. 7 - Requisiti Sanitari

1. - I titolari di autorizzazione ed i loro collaboratori devono essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria regolarmente vidimato e non scaduto.

2. - Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione sanitaria, il chiosco dovrà essere conforme ai sottoelencati requisiti:

- a) la superficie finestrata dovrà essere di dimensioni tali da garantire una adeguata ventilazione della struttura;
- b) i piani di lavoro, le pareti interne e il pavimento dovranno essere costituiti o rivestiti di materiale lavabile ed impermeabile;
- c) l'impasto di produzione della piadina e degli altri prodotti consentiti e le eventuali relative farciture, quando non sia possibile, in base alle dimensioni del chiosco, autorizzare la produzione in loco, dovranno pervenire da locali idonei del lato igienico sanitario ed essere trasportati a mezzo di contenitori di materiale idoneo al contatto con gli alimenti e munito di coperchio;
- d) i prodotti deperibili quali formaggio, salumi, affettati, ecc. dovranno essere conservati a norma di legge;
- e) il prodotto posto in vendita dovrà esser conservato in vetrinetta di protezione chiusa;
- f) per la raccolta di rifiuti deve essere dotato di apposito contenitore con il comando del coperchio a pedale;
- g) il chiosco dovrà essere dotato di servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto.

3. - Il Servizio igienico dovrà avere le sottoelencate caratteristiche:

- a) Essere dotato di lavandino rifornito di acqua potabile fornita dall'acquedotto pubblico o tramite idoneo contenitore a perfetta tenuta; il comando dell'erogazione dell'acqua dovrà essere a pedale;
- b) Essere dotato di distributore di sapone semiautomatico e di asciugamani a perdere;
- c) Lo scarico dovrà essere collegato con la fognatura comunale; ove ciò non sia possibile, potranno essere approvate, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente, soluzioni impiantistiche relative;

4. - Il titolare dell'attività dovrà provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e alla pulizia dell'area circostante anche mediante l'installazione di contenitori per rifiuti.

5. - Dovranno inoltre essere rispettate tutte le disposizioni previste al riguardo dal vigente Regolamento d'Igiene.

Art. 8 - Pubblicità dei prezzi

1. - All'esterno del chiosco, in posizione ben visibile al pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre il listino dei prezzi dei singoli prodotti venduti, nonché il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed il giorno di chiusura settimanale.

Art. 9 - Divieti

1. - E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco o all'eventuale parcheggio, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione dell'organo comunale competente.

2. - All'esterno dei chioschi è vietato installare o comunque mettere a disposizione del pubblico sgabelli, sedie, panchine, tavoli o altro sui quali possano intrattenersi i clienti.

Art. 10 - Sanzioni e Revoche

1. - Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista degli articoli 106 E seguenti del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. n. 383 del 03.03.1994, fatte salve le sanzioni previste da norme speciali.

2. - In caso di recidiva il Sindaco potrà sospendere o revocare le autorizzazioni previste dal presente regolamento.

3. - L'atto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività conterrà anche l'ordine di rimozione del chiosco e i tempi di esecuzione.

4. - L'esercizio dell'attività potrà inoltre essere interdetta nei seguenti casi:

- a) Mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o del canone di locazione, qualora il chiosco insista su area comunale;
- b) Sospensione dell'attività per un periodo superiore a otto mesi senza la prescritta autorizzazione dell'organo comunale competente;
- c) Modifica al chiosco o all'eventuale parcheggio, senza prescritta autorizzazione dell'organo comunale competente.

5. - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
